

Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare
F.to Avv. Pasquale Brenca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fernando Antico

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 5 SET. 2014.

Dalla Residenza Comunale, 5 SET. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Fernando Antico

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio

Dalla Residenza Comunale, 5 SET. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fernando Antico

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 5 SET. 2014, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000). -

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fernando Antico

Dalla Residenza Comunale, _____



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 3352

Del 5 SET. 2014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 21 del Reg.

Data: 29/08/2014

OGGETTO: Determinazione aliquota addizionale Comunale all'IRPEF anno 2014 e Regolamento. Provvedimenti. -

L'anno Duemilaquattordici (2014), il giorno Ventinove (29), del mese di Agosto, alle ore 10,40, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto;

Alla prima convocazione in Sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Componenti	Presenti	Assenti	
Avv Pasquale Brenca	X		Assegnati n.: 7
M. Ilo Alessandro Marchese	X		In Carica n.: 7
Leonardo Amendola		X	Presenti n.: 6
Tullio Andresano	X		Assenti n.: 1
Luigi Marino	X		
Rosaria Corvino	X		
Vincenzo Luciano	X		
			Assenti i Signori:
			Sig. Leonardo Amendola

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede l'avv. Pasquale Brenca, nella sua qualità di Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4.a, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), il Segretario Comunale dr. Fernando Antico;

La seduta è Pubblica;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come di seguito riportato:

AREA INTERESSATA	AREA FINANZIARIA
VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000. -	VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, si ATTESTA la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. -
Dalla Residenza Comunale, 29/08/2014 IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA F.to sig. Ascanio Marino [Finanziaria]	Dalla Residenza Comunale, 29/08/2014 IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA F.to Sig. Ascanio Marino [Finanziaria]

Il Consiglio Comunale

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare, con regolamento, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n° 360, relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- **un'aliquota** di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze, entro il 15 dicembre di ogni anno, ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n° 59, a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);

- **un'aliquota "variabile"**, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n° 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n° 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2, con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 130 - del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2;

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3, può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del Decreto Legge n° 93/2008 (convertito in Legge n° 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n° 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n° 138 (convertito in Legge n° 148/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n° 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n° 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 06 dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n° 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n° 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n° 360. È abrogato l'articolo 5, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n° 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis, dell'articolo 1, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n° 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

- **variare** l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dello 0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2%, previsto dalla precedente normativa;

Atteso che le difficoltà di garantire il pareggio e gli equilibri di bilancio per l'anno 2014, alla luce dei tagli alle risorse provenienti dallo Stato, nonché, alle difficoltà introdotte dal rispetto del patto di stabilità, rendono necessario incrementare le entrate correnti per assicurare la copertura delle spese e l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza;

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio 2014, modificare l'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo, un'aliquota unica in misura pari allo 0,80%;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in **€uro 62.255,00**, il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota unica di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF relativi all'anno d'imposta 2012, messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n° 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n° 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n° 360, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il parere di mera regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile, ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.;

Acquisito altresì, il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Vista la normativa vigente in materia di contabilità e di finanza pubblica a cui sono sottoposti gli enti locali;

Udita la relazione del Presidente;

Preso atto della dichiarazione di voto contrario del Consigliere Com. Rosaria Corvino, come di seguito riportata:

IRPEF

Anche per quanto riguarda l'IRPEF valgono le stesse motivazioni dette prima, e cioè che l'Amministrazione intende imporre ai cittadini il massimo previsto per legge ossia l'8 per mille. Si tratta di un'altra stangata che i cittadini contribuenti pagano al comune l'addizionale nella misura dell'8 per mille;

Qui ancora più grave è che nel regolamento (che non è un regolamento e tra l'altro non è passato neanche in commissione) annesso all'atto deliberativo manca una previsione per scaglioni, ossia una differenza di percentuale in ragione del reddito, proprio nel rispetto del principio costituzionale della progressività. Per cui si arriva all'assurdo che pagano l'8 per mille indistintamente tutti, sia chi ha un reddito fino a 15.000 euro e chi ha un reddito oltre i 75.000,00 euro;

Ed è ridicola la motivazione riportata in delibera, ossia di aumentare l'aliquota perché lo Stato ha ridotto i suoi trasferimenti, perché devono essere garantiti i servizi alla cittadinanza e perché vi è la difficoltà di rispettare il patto di stabilità;

Tali motivazioni sono strumentali, demagogiche e inconsistenti: forse meglio avreste fatto e sareste stati più giustificati se aveste detto che servono per fare cassa, per pagare una mole infinita di debiti e per continuare una gestione allegra e disinvolta di un comune indebitato fino all'osso a causa di una mala gestione che affonda le sue radici a un ventennio di ipocrite contrapposizioni e connivenze;

Quanto alla riduzione del trasferimento delle risorse dello Stato, esse sono irrisorie e pari ad appena € 27.000 che il Comune, al netto di quello che ancora non sappiamo (servizio idrico fognario ed altro), riferendomi solo alle aliquote che state approvando questa mattina, chiede ai cittadini contribuenti circa 130.000,00 in più, ad occhio e croce; ma meglio lo vedremo quando andremo ad affrontare il bilancio di previsione 2014.

Sarebbe bastato almeno questa volta che rinunziaste, come avevo proposto a tutti i presenti in questo onorevole consesso, agli oltre 30.000,0 euro annui che sono il costo dell'indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori, senza vessare ulteriormente i cittadini; ma allora, contro la mia proposta vi fu un fuoco incrociato da tutte le parti politiche presenti in questo consiglio.

E allora, invece di continuare a far pagare sempre ai cittadini perché non si razionalizzano i servizi e si riducono quei costi che si possono ridurre?

A cosa sono servite le unioni dei comuni se non per ridurre le spese?

E dove è stata la riduzione?

Perché il comune di Aquara deve consentirsi il lusso di pagare un segretario generale della classe superiore (e non me ne voglia il segretario qui presente, in quanto non è rivolta a lui come persona), quando avrebbe potuto ridurre notevolmente quella spesa?

Provate, poi, a verificare quanto costa all'anno il nostro segretario comunale per due giorni settimanali, e ancora, quanto costano all'anno due dirigenti della stessa area tecnica addirittura parte-time. E questo è un altro dei primati negativi del nostro comune. E' il caso di ricordare quel detto: "E io pago!!" ossia pagano i malcapitati cittadini;

La qualità dei servizi o meglio dei livelli di degrado e di inefficienza i cittadini li vivono tutti i giorni sulla loro pelle; mi auguro però che essi non si rassegnano perché sarebbe la fine;

Infine quando al patto di stabilità stendiamo un velo pietoso esso cosa centra con le tasse?

E' il caso di dire come il cavolo a merenda;

Preso atto della dichiarazione di voto contrario del Cons. Vincenzo Luciano, il quale si riporta alle motivazioni rese nel precedente deliberato, n° 20 in data odierna;

Con il seguente risultato della votazione, espressa nei modi e forme di legge, proclamata dal Presidente:

PRESENTI n° 6 - **VOTANTI** n° 6 - **VOTI FAVOREVOLI** resi per alzata di mano n° 4, **CONTRARI** n° 2 (Corvino e Luciano) -

Delibera

- **di dare atto** che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- **di approvare** per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446 e dell'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo n° 360/1998, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2014:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento -

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n° 360, nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali;

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF -

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n° 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n° 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n° 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata, a decorrere dall'anno 2014, nella misura UNICA dello 0,8%.

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti -

1. non sono previste particolari esenzioni;

Art. 4 - Entrata in vigore -

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, in sostituzione del precedente approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 9 - del 30/01/2007;

- **di quantificare** presuntivamente, in Euro 52.000,00, il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 2;

- **di trasmettere** telematicamente, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201 (Legge n° 214/2011) e della nota MEF, prot. n° 5343/2012, del 6 aprile 2012;

- **di pubblicare** il presente regolamento:

- sul sito internet del Comune;

- all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi; - **di garantire** inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

- **di garantire** inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti **FAVOREVOLI** n° 4, **CONTRARI** n° 2 (Corvino e Luciano), resi per alzata di mano -

Delibera

- **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi ex articolo 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. -

